

DICHIARAZIONE COMUNE

INDICAZIONE DEL CCNL NEL CODICE DEGLI APPALTI - SETTORE RISTORAZIONE -

Le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del Settore, con la presente missiva, intendono sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di una rigorosa applicazione del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici e relativo d.lgs. 209/2024) con riferimento al trattamento economico e normativo del personale impiegato negli appalti e ribadire la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 5 giugno 2024 (codice H05Y) come strumento aderente alle necessità sia dei lavoratori che delle imprese nella valorizzazione dei settori a cui si applica. Tale CCNL si pone come il contratto più tutelante per le lavoratrici e i lavoratori del settore, garantendo un equilibrio tra diritti individuali e sostenibilità aziendale.

Le Parti scriventi ritengono che lo stesso assolve una funzione cogente e centrale, non solo quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro e riferimento unitario per tutte le imprese operanti nei settori a cui lo stesso si applica, ma altresì quale unico ed omogeneo riferimento per le lavoratrici e i lavoratori ivi impiegati, che dal Contratto Collettivo Nazionale traggono diritti, tutele, strumenti di valorizzazione delle competenze e opportunità di crescita professionale.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro summenzionato è il terzo CCNL più applicato in Italia e rappresenta un imprescindibile presidio di legalità, nonché il principale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro nei settori a cui si applica. Esso disciplina, tra gli altri, il settore della ristorazione collettiva, caratterizzato dallo svolgimento delle attività prevalentemente in regime di appalto, sia nell'ambito delle committenze pubbliche sia nei confronti della clientela privata.

A tal fine, le suddette Parti sottolineano, con forza, la necessità di contrastare i fenomeni di dumping contrattuale che arrecano gravi pregiudizi non solo alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche alle imprese che subiscono, in tali casi, la concorrenza sleale delle aziende che applicano contratti collettivi non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del Settore.

È necessario ricordare che le imprese della ristorazione che operano nell'ambito degli appalti pubblici svolgono la propria attività in una cornice normativa che prescrive quanto segue: *"nei documenti iniziali di gara le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione"*

svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" (Art. 11 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici).

Il comma 2 summenzionato prevede, inoltre, che l'indicazione del contratto collettivo applicabile debba avvenire *"in conformità al comma 1 e all'allegato I.01"* e per ciò che riguarda il comma 1: *"al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*.

In lineare continuità con la previsione contenuta nell'allegato I.01, si evidenzia che l'art. 2 di tale allegato dispone al comma 3 che le stazioni appaltanti *"fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro"*

Pertanto non può che essere coerente con tale ricostruzione logico giuridica il riferimento contenuto nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 10 luglio 2025, n. 63 per la *"Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" a valere dal mese di giugno 2024; gennaio e settembre 2025; gennaio e settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027"*.

Nel decreto per la determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende dei suddetti settori è, infatti, letterale il riferimento al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs e all'accordo integrativo del 26 giugno 2024 con il quale le medesime hanno perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi.

Alla luce di ciò non può che suscitare profondo disappunto l'indicazione in alcuni bandi di gara e in alcune determinate di enti pubblici appaltanti, afferenti all'erogazione di servizi ristorativi, di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro diversi da quello sottoscritto dalle scriventi e che non posseggono, in ogni caso, i criteri di maggiore rappresentatività comparata previsti dalla legge.

La preoccupazione delle Scriventi trova, oltretutto, la sua ragion d'essere nelle conseguenze risultanti dalla scorretta indicazione del CCNL indicato nelle suddette gare: condizioni economiche e normative peggiori per le lavoratrici e i lavoratori del settore, concorrenza sleale a danno delle imprese che operano nello stesso mercato e premialità indiretta per chi privilegia la competizione tra imprese basata sul costo del lavoro anziché sulla qualità del servizio erogato. Il tutto con il paradosso che, nel caso di individuazione di un CCNL non rappresentativo nella disciplina di gara, il concorrente che

vorrà correttamente applicare il CCNL leader si troverà a dover dichiarare l'equivalenza delle tutele del contratto da lui applicato e a essere sottoposto alla verifica da parte della stazione appaltante.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'obbligo di indicazione del contratto collettivo applicabile nei documenti di gara non può ritenersi adempiuto mediante un generico rinvio alla facoltà dell'operatore economico di dimostrare l'equivalenza delle tutele, dovendo invece la stazione appaltante individuare ex ante il CCNL di riferimento coerente con l'oggetto dell'appalto e stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È evidente che tali considerazioni assumono maggiore importanza se si considera la peculiarità e la rilevanza dei servizi offerti dalle imprese di questo settore in favore della collettività che riguardano direttamente l'alimentazione delle persone all'interno di scuole, ospedali ed edifici pubblici in generale.

Con la presente si intende, pertanto, sensibilizzare le istituzioni al fine di informare in maniera capillare tutte le stazioni appaltanti rendendo nota la corretta indicazione del CCNL per i settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È quanto mai opportuno, perciò, ribadire la indiscussa maggiore rappresentatività comparata delle organizzazioni firmatarie il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 5 giugno 2024 (codice alfanumerico H05Y), anche per ciò che attiene alle cosiddette verifiche di equivalenza, rammentando che la leadership di tale CCNL è riconosciuta anche attraverso il riferimento allo stesso per la determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva"

In tale prospettiva richiediamo che venga garantita la piena applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 5 giugno 2024 (codice alfanumerico H05Y) quale riferimento unico e obbligatorio per la determinazione della base d'asta e per l'esecuzione dei servizi e che si proceda altresì ad una vigilanza rigorosa sulle dichiarazioni di equivalenza, tenendo presente che qualsiasi verifica di equivalenza non può limitarsi al minimo tabellare, ma deve considerare il trattamento economico e normativo complessivo e più tutelante. Si sollecita, inoltre, la creazione di gruppo di esperti e l'uso della tracciabilità digitale tramite il Codice Unico dei contratti per monitorare anomalie e garantire che i documenti di gara siano uniformati ai principi di legalità, trasparenza e massima tutela del lavoro.

Si auspica, pertanto, che le Istituzioni in indirizzo vogliano intraprendere ogni iniziativa utile affinché i documenti di gara siano uniformati ai principi di legalità e trasparenza, garantendo l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a tutela del lavoro, delle imprese e della qualità dei servizi resi alla collettività.

Roma, 20/10/2026

Filcams Cgil

Piero Bonelli

Fipe Confcommercio

Fino Smer

Fisascat Cisl

Enrico Pignatelli

Ad. Chelli
Legacoop Produzione e Servizi

Defini

Uilucs

Beccer

Confcooperative Lavoro e Servizi

Giulio Pignatelli

Agci Servizi

Paolo Pignatelli

Angem

Angem